

Impianti fotovoltaici (produzione di energia elettrica)

Per installare determinati impianti di potenza nominale fino a 5 kW (cosiddetta “attività libera” ai sensi dell’art. 17 LR 39/2005), e per realizzare impianti completamente integrati o “aderenti” per tutto lo sviluppo del tetto, indipendentemente dalla potenza (“attività libera” ai sensi dell’art. 17 LR 39/2005 e del Dlgs 115/2008) è sufficiente una comunicazione preventiva al Comune.

Per gli altri impianti realizzati sugli edifici, di norma, sarà necessario presentare una PAS.

Per impianti fotovoltaici a terra è necessario presentare:

- la PAS al Comune se sono di potenza nominale da 5 a 20 kW,
- istanza per il rilascio dell’autorizzazione unica alla Provincia per quelli di potenza nominale superiore a 20 kW

In ogni caso, per effetto della L. 99/2009 il richiedente l’autorizzazione deve dimostrare, nel corso del procedimento e, comunque, prima del rilascio dell’autorizzazione, la disponibilità del suolo su cui realizza l’impianto.

Si ricorda, inoltre, che la legge regionale n. 11/2011 ha stabilito particolari prescrizioni per gli impianti fotovoltaici a terra, in particolare in area agricola o di valore storico-paesaggistico, ovvero le “aree non idonee” all’installazione [Allegato A alla LRT n. 11/2011] e le distanze minime dagli altri impianti fotovoltaici [200 m per gli impianti con potenza pari o superiore a 20 kW].

Tipo di impianto	Tipologia di autorizzazione	Procedure da seguire
Completamente integrati o aderenti per tutto lo sviluppo del tetto, indipendentemente dalla potenza	Attività libera (art. 17 LR 39/2005 e Dlgs 115/2008)	Comunicazione scritta al Comune almeno venti giorni prima dell’inizio dei lavori
Impianti di potenza nominale fino a 5 kW se realizzati secondo le condizioni fissate dal Pier ¹	Attività libera (art. 17 LR 39/2005)	Comunicazione scritta al Comune almeno venti giorni prima dell’inizio dei lavori
Impianti aventi tutte le seguenti caratteristiche: i. realizzati su edifici esistenti o sulle loro pertinenze; ii. aventi una capacità di generazione fino a 200 kW; iii. realizzati al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444	Attività libera (ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera d) del D.P.R. 380/2001)	Comunicazione scritta al Comune prima dell’inizio dei lavori
Impianti (escluso quelli realizzabili come attività libera) aventi tutte le seguenti caratteristiche: i. moduli fotovoltaici sono collocati sugli edifici; ii. la superficie complessiva dei moduli fotovoltaici dell’impianto non sia superiore a quella del tetto dell’edificio sul quale i moduli sono collocati	PAS (ai sensi dell'articolo 21, comma 1, del DM 6 agosto 2010 e del Dlgs 28/2011)	Presentazione della PAS, ai sensi del Dlgs 28/2011, al Comune
Impianti (escluso quelli realizzabili come attività libera) di potenza nominale inferiore a 20 kW	PAS (art. 16 LR 39/2005, Dlgs. 387/2003 e Dlgs 28/2011)	Presentazione della PAS, ai sensi del Dlgs 28/2011, al Comune
Impianti (escluso quelli realizzabili come attività libera o con PAS) di potenza nominale fino a 1 MW	Autorizzazione unica provinciale (art. 13 L.R.39/2005) di norma senza VIA (art. 27 L.99/2009)	Istanza alla Provincia
Impianti (escluso quelli realizzabili come attività libera o con PAS) di potenza nominale superiore a 1 MW	Autorizzazione unica provinciale (art. 13 L.R.39/2005) previa verifica di VIA	Istanza alla Provincia per l’autorizzazione, e istanza per la verifica di VIA

¹ Per questi casi il PIER richiede due condizioni, entrambe necessarie:

- che i moduli siano integrati o parzialmente integrati sul tetto o ubicati al suolo; esclude quindi i moduli su tetto senza alcuna integrazione;
- che non sia obbligatoria l’acquisizione di altre autorizzazioni, di carattere ambientale, paesaggistico, di tutela del patrimonio storico-artistico, della salute e della pubblica incolumità

In assenza di tali condizioni si applicano le altre casistiche indicate dalla tabella.